



**Rettifica del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30 del 31 gennaio 2019)

1. Pagina 4, considerando 28

*anziché:* «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci [...]»,

*leggasi:* «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione globale per l'esportazione delle merci [...]».

2. Pagina 4, considerando 35

*anziché:* «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali [...]»,

*leggasi:* «Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione globale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali [...]».

3. Pagina 5, considerando 36

*anziché:* «Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui [...]»,

*leggasi:* «Il rilascio di un'autorizzazione globale è inoltre opportuno nei casi in cui [...]».

4. Pagina 9, articolo 2, lettera q)

*anziché:* «q) «autorizzazione generale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario [...]»,

*leggasi:* «q) «autorizzazione globale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario [...]».

5. Pagina 11, articolo 12, paragrafo 4

*anziché:* «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente [...]»,

*leggasi:* «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente [...]».

## 6. Pagina 13, articolo 17, paragrafo 4

*anziché:* «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione generale, l'autorità competente [...]»,

*leggasi:* «4. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale, l'autorità competente [...]».

## 7. Pagina 14, articolo 20, paragrafo 2

*anziché:* «2. [...] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV; tale autorizzazione può essere specifica o generale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.»,

*leggasi:* «2. [...] Se riguarda le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, tale autorizzazione può essere specifica o globale. Per le merci elencate all'allegato II è richiesta un'autorizzazione specifica.».

## 8. Pagina 15, articolo 20, paragrafo 8

*anziché:* «8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o generale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.»,

*leggasi:* «8. I richiedenti mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie a una domanda di autorizzazione specifica o globale di esportazione o di servizi di intermediazione, di autorizzazione per assistenza tecnica, di autorizzazione specifica di importazione o di autorizzazione specifica di transito.».

## 9. Pagina 15, articolo 20, paragrafo 11

*anziché:* «11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o generali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.»,

*leggasi:* «11. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazioni specifiche o globali entro termini da stabilire nel diritto o secondo la prassi nazionale.».

## 10. Pagina 15, articolo 21, paragrafo 1

*anziché:* «1. [...] Il periodo di validità di un'autorizzazione generale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.»,

*leggasi:* «1. [...] Il periodo di validità di un'autorizzazione globale è da un anno a tre anni, prorogabile al massimo di due anni.».

11. Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 3, terza colonna

*anziché:* «Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).»,

*leggasi:* «Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o globale (cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) 2019/125 per le relative definizioni).».

12. Pagina 49, allegato VIII, Note esplicative per il formulario, casella 4, terza colonna

*anziché:* «Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. [...]»,

*leggasi:* «Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione globale da uno a tre anni. [...]».

---